



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Progetto</i> | [1713] Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci (RM). DM 236 del 8/08/2013, così come modificato dal D.M. n. 304 del 11/12/2014 |
| <i>Procedimento</i> | Verifica di ottemperanza condizione ambientale A) n. 3.c. Intervento "Stralcio primo" - Isola Seram e nuovo varco doganale (progetto 1) |
| <i>ID Fascicolo</i> | 4628 |
| <i>Proponente</i> | ENAC |
| <i>Elenco allegati</i> | Parere CTVIA n. 3087 del 19/07/2019 |

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 26/07/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 26/07/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 29/07/2019

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, co. 3 del medesimo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il D.M. 10 agosto 2012, n.161, recante “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 2017, n.120, recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, che ha abrogato il D.M. 10 agosto 2012, n.161, e gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al “*Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci*”, presentato da ENAC;

VISTO il D.M. n. 304 del 11 dicembre 2014, che ha parzialmente modificato il quadro prescrittivo del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013;

VISTE in particolare la condizione ambientale di cui alla lettera A) n. 3.c, alla cui verifica di ottemperanza provvederà il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che recita:

“In considerazione della durata temporale dei lavori (la cui conclusione definitiva è prevista al 2019), salva la prescrizione di cui al precedente punto 1 nonché dell’intenzione di procedere alla realizzazione degli interventi in progetto per lotti funzionali, il proponente dovrà redigere prima dell’inizio dei lavori di ciascun lotto, una relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione, riguardante tutte le fasi dei lavori e da porre in verifica di ottemperanza al MATTM che, oltre a confermare l’adozione delle misure operative a minor impatto ambientale, [...]

c) contenga gli aggiornamenti relativi a: bilancio delle terre e delle rocce da scavo, nonché quello di tutti materiali che saranno utilizzati con precise indicazioni sulla quantità e sulle movimentazioni (trasporti e percorsi) e con specifico riferimento al DM 161/2012”;

VISTA la nota n. 45857 del 19 aprile 2019, acquisita al prot. 10388/DVA 23 aprile 2019, con cui ENAC ha presentato istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 3.c del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, relativamente all’intervento “*Stralcio primo - Isola Seram e nuovo varco doganale*” (rif. Progetto n. 1);

CONSIDERATO che detto “*Progetto di completamento di Fiumicino Sud*” è costituito da più interventi, i quali sono caratterizzati da diverse tempistiche di attuazione e conseguentemente da un diverso dettaglio raggiunto dalla progettazione esecutiva;

PRESO ATTO che il procedimento di verifica di ottemperanza oggetto del presente provvedimento concerne l'intervento relativo a "Stralcio primo - Isola Seram e nuovo varco doganale" (rif. progetto n. 1);

CONSIDERATO che il presente Provvedimento riguarda la verifica del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 16 giugno 2017, n. 120;

CONSIDERATO che la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell'istanza contiene il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai fini della verifica dello stesso, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5 del D.P.R. 16 giugno 2017, n.120, e comprensivo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. stesso, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. medesimo;

VISTA la nota prot. 11495/DVA del 7 maggio 2019 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 3087 del 19 luglio 2019, assunto al prot. n. 19199/DVA del 23 luglio 2019, costituito da n. 14 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto "*di esprimere parere favorevole ai fini della verifica di cui all'art.9, comma 5 del D.P.R.n.120/2017 del Piano di Utilizzo relativo al progetto*" in argomento,

DETERMINA

- **l'ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 3.c del Decreto di compatibilità ambientale n. 236 del 8 agosto 2013,**
- **la conclusione della verifica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo,**

relativamente al "Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci", intervento "Stralcio primo - Isola Seram e nuovo varco doganale" (rif. Progetto n. 1).

Come indicato nel Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 14, c. 1 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la durata complessiva dello stesso è di 210 giorni lavorativi, corrispondenti ai tempi necessari alle lavorazioni da eseguire per la realizzazione dell'opera; trascorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del suddetto regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, ai sensi dell'art. 14 c. 1 del sopra citato Decreto, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo finale di progetto.

Ai sensi dell'art. 17, c.1 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, il proponente "[...] prima dell'inizio dei lavori [...] comunica, in via telematica, all'Autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo".

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare all'Autorità competente e all'ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa predisposta in conformità con l'allegato 8.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato ad ARPA Lazio ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 9 e secondo quanto previsto dall'allegato 9, parte B, del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)